



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)**

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 \*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

<b>Impresa individuale</b>	1. Titolare dell'impresa 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b>
<b>Associazioni</b>	1. Legali rappresentanti 2. <b>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</b> 3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</b>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 4. <b>membri del collegio sindacale</b> 5. <b>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b> 6. <b>socio ( in caso di società unipersonale)</b> 7. <b>membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;</b> 8. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</b>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	1. tutti i soci 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b> 4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b>
<b>Società in accomandita semplice</b>	1. soci accomandatari 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b> 4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b> 4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa</li> </ul>
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ul>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li> <li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ul>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**</li> <li>5. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li> <li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ul>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)**</b></li> <li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li> </ul>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

<p><b>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>
---	--

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\* Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### **Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia**

L' Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia di Milano) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta



# Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell' attuale compagine societaria, ai sensi dell' art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell' art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l' Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

## Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "**chiunque conviva**" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

**Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell' 11/07/2013 il Ministero dell' Interno ha precisato che per le società costituite all' estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell' impresa.**

## Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.